

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Progetti Tecnologici
Il Direttore
Il Presidente della Conferenza di servizi

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
LINEE PIANO ACCELERATO ERTMS - ATTREZZAGGIO CON ERTMS/ETCS
LIVELLO 2**

**SENZA SEGNALEMENTO LATERALE E DEGLI IMPIANTI DEL SOTTOSISTEMA DI TERRA
CONNESSI.**

**UPGRADING MULTI-TECNOLOGICO ERTMS MILANO – DCO LAVENO
(CUP J24E21001480001)**

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14-bis;

VISTO il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 146;

VISTO l'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., che, "al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea", introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie;

VISTE le modifiche apportate all'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021 dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, e visto, in particolare, l'art. 48 commi 5, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 77/2021;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 come di recente modificato dal D.L. n. 13/2023, che prevede alcune accelerazioni del procedimento in conferenza di servizi;

VISTO che l'intervento in oggetto è compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);



VISTO il vigente aggiornamento 2023 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, Parte Investimenti, e in particolare il “*Programma nazionale ERTMS*” inserito in Tabella A – *Portafoglio Investimenti in corso e programmatici*”, sub-tabella “*A02 - Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico*”, riga A2011;

VISTA la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Progetti Tecnologici di RFI è stata attribuita all’ing. Marco Torassa (Procura repertorio n. 86161, rilasciata con atto a Rogito del Notaio n. 25081 in data 02/08/2022 registrato all’Agenzia dell’Entrate, Ufficio di Roma 1, in data 02/08/2022 con n. 24921), che ha assunto l’incarico di Presidente della Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione del progetto in argomento.

PREMESSO CHE

- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINE.NO\A0011\P\2023\288 del 26/04/2023 ha trasmesso alla SABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e alla SABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, gli elaborati progettuali relativi allo Studio Archeologico dell’intervento in argomento, ai fini dell’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 (oggi abrogato dal D. Lgs. 36/2023, efficace dal 1/07/2023).

La SABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota prot. 14555-P del 05/06/2023 ha espresso parere favorevole all’esecuzione delle opere in progetto con le seguenti prescrizioni:

1. assistenza archeologica continuativa per le opere collocate in aree a rischio alto;
2. rettifica del grado di rischio in rapporto ai lavori da effettuarsi secondo le specifiche indicate nella sopracitata nota.

La SABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. 6714-P del 18/05/2023 ha espresso parere favorevole all’esecuzione delle opere con la prescrizione di assistenza archeologica continuativa per tutte le opere individuate in aree a rischio alto.

- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2023\91 del 05/10/2023, ha trasmesso al Parco Lombardo della Valle del Ticino e alla Comunità Montana Valli del Verbano la documentazione necessaria ai fini dell’avvio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) di cui all’art. 5 DPR 357/97.



L'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, con nota prot. 12513 del 14/11/2023 ha comunicato che *"l'INTERVENTO (omissis) non possa pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei siti ZPS IT2080301 BOSCHI DEL TICINO e ZSC IT2010008 LAGO DI COMABBIO, IT2010011 PALUDI DI ARSAGO, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie tutelate"*.

La Comunità Montana Valli del Verbano, con nota prot. 139/2024 del 03/01/2024 ha comunicato che *"che l'intervento proposto (omissis) in prossimità della ZSC IT2010018 "Monte Sangiano", non rientra nelle casistiche da sottoporre al procedimento di Valutazione di incidenza e che, pertanto, non è dovuto alcun parere in merito da parte dell'Ente Gestore"*;

- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2023\35 del 12/10/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) di cui all'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'artt. 53-bis, comma 1, 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., con le accelerazioni disposte dall'art. 13 del D.L. n. 76/2020 per l'approvazione del PFTE in valutazione della presente procedura di Conferenza di Servizi dell'intervento in epigrafe;
- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2023\94 del 11/12/2023 ha sollecitato le Amministrazioni/Enti non espressi a rendere con urgenza i propri pareri o atti di assenso, comunque denominati, sul progetto in argomento.
- Attestata la non necessità di procedere ad espropri e/o asservimenti ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 poiché le opere da realizzare ricadono in aree ferroviarie, al solo fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, ai sensi dall'art. 14 comma 5 della L. 241/1990 e s.m.i., RFI S.p.A. in data 23/10/2023 ha pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Corriere della Sera" e su quello a tiratura locale "La Prealpina" l'avviso di avvio della CdS. All'avviso in parola è stata data pubblicità, sul sito web della Regione Lombardia, sull'Albo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere nonché, al fine di garantirne la massima diffusione, sul sito informatico della Società Italferr S.p.A.. In esito alle suddette comunicazioni di avvio della CdS, Italferr, con nota prot. DO.TN.PMTMEP.0002661.24.U del 04/01/2024 ha comunicato a RFI S.p.A che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

Amministrazioni statali, Regione, Comuni e Consorzi:



- il **Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, visto il parere favorevole della competente SABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota prot. 8297 del 12/03/2024 ha comunicato che *“QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 146 per la realizzazione delle opere previste in oggetto, così come descritte negli elaborati progettuali;*
- il **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**, con nota prot. 32143-P del 13/12/2023 ha espresso *“parere paesaggistico favorevole a sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04”;*
- il **Ministero della Difesa - MO.TRA – Ufficio Movimento e Trasporti**, tenuto conto che con la comunicazione n. 23818 del 04/12/2023 il **Comando Militare Esercito Lombardia** ha espresso il proprio nullaosta a carattere interforze, con nota prot. 120115 del 05/12/2023 ha espresso *“NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*
 - *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;*
 - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
 - *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino”, ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
 - *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare”;*



- La **Regione Lombardia, Direzione Regionale Territorio e Sistemi Verdi – U.O. Urbanistica e VAS**, in qualità di rappresentante unico ad esprimere il parere regionale per la procedura in oggetto, visti i pareri delle varie Direzioni Regionali e del Comune di Gallarate, con nota prot. 11209 del 04/12/2023 ha comunicato che *“Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, l’inerzia delle Amministrazioni di Taino, Porto Valtravaglia, Porto Ceresio, Besnate, Ternate, Besenzone, Sangiano ed Albizzate, è da interpretarsi, secondo quanto dall’articolo 14-bis della L. 241/1990, quale silenzio assenso senza condizioni ai fini della conclusione del procedimento Regionale. Tenuto conto di quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla localizzazione delle opere (omissis) ma sussistono punti di attenzione e prescrizioni da tenere in considerazione. Di seguito si riportano in stralcio i pareri delle Direzioni Regionali:*

- Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Urbanistica e VAS

“(omissis) sotto il punto di vista localizzativo, per quanto concerne gli interventi in oggetto, non vi sono elementi difforni ai criteri e agli indirizzi regionali”;

- Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi – U.O. Programmazione Territoriale e Paesistica – Struttura Paesaggio (Protocollo Z1.2023.0047312 del 23/11/2023)

“limitatamente agli aspetti paesaggistici del progetto ed all’inserimento dei manufatti nel contesto tutelato, si esprime parere favorevole. A solo titolo collaborativo, si ritiene opportuno ribadire che nell’esecuzione dei manufatti in progetto trovi puntuale applicazione quanto riportato nella Relazione Paesaggistica, relativamente all’utilizzo, nella finitura delle superfici esterne dei manufatti, di “colori coerenti con l’assetto circostante che vada a mitigare l’inserimento” così come nella puntuale scelta degli elementi di copertura dei fabbricati tecnologici che dovranno essere coerenti con quelli dei fabbricati di medesima tipologia e funzione ad esse contermini o, in assenza di questi, adeguarsi a quelli del contesto costruito circostante”;

- Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, utilizzo Risorsa Idrica - Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali e Gestione Fondo Comuni Confinanti - Ufficio Territoriale Regionale Insubria (Protocollo AE12.2023.0007737 del 25/10/2023)

“l’Ufficio Territoriale Regionale Insubria (omissis) COMUNICA di non aver titolo per l’espressione di parere a riguardo, in quanto non sussiste alcuna interferenza con il Reticolo Idrico Principale di competenza regionale”;



- Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche - Infrastrutture Ferroviarie e Opere Pubbliche - Rete Ferroviaria e Metropolitana (Protocollo S1.2023.0047488 del 24/011/2023)

“si esprime parere favorevole a condizione che la nuova configurazione impiantistica di up-grading tecnologico con ERTMS renda possibile, per quanto di competenza del gestore ferroviario RFI S.p.a., l'utilizzo in esercizio ordinario del raccordo tra l'impianto RFI di Laveno Mombello e la stazione di Laveno Lago, in concessione al gestore Ferrovienord”.

- Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali –Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico (Prot. Z1.2023.0047964 del 29/11/2023)

“Si prende atto della relazione redatta sull'invarianza idraulica e idrologica e si ricorda che per i comparti aventi una superficie interessata dall'intervento minore o uguale ai 300 mq, come nei casi specifici in oggetto, il r.r. 7/2017, ai sensi dell'art.12. c.1, prevede quanto segue:

a) nell'ipotesi in cui si adotti un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art.12, c.1, lett. a):

- *non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all'art.8;*
- *non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica e idrologica di cui agli artt. 6 e 10;*
- *è necessaria la dichiarazione del progettista attestante l'applicazione della casistica di cui art.12, c.1, lett. a);*
- *è necessario compilare e trasmettere, a fine lavori, sul portale INVID (accessibile al seguente link <https://www.tributi.regione.lombardia.it/invid/>) il modulo di cui all'allegato D del regolamento, finalizzato al monitoraggio delle opere di invarianza realizzate.*

b) nell'ipotesi in cui si adotti un sistema di scarico in un ricettore (art.12, c.1, lett. b)), salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio:

- *il requisito minimo da soddisfare consiste nella “realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati adottando il seguente valore parametrico del volume minimo dell'invaso, o del complesso degli invasi di laminazione: (...) 400 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento”;*
- *è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica e idrologica, che però può limitarsi ai contenuti di cui all'art. 10, c.2 del r.r. 7/2017;*
- *prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto l'accordo tra il richiedente dello scarico ed il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;*



- è necessario compilare e trasmettere, a fine lavori, sul portale INVID (accessibile al seguente link <https://www.tributi.regione.lombardia.it/invid/>) il modulo di cui all'allegato D del regolamento, finalizzato al monitoraggio delle opere di invarianza realizzate;

La suddetta Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi – U.O. Urbanistica e VAS, con nota prot. 26338 del 25/06/2024, preso atto del parere contrario del Comune di Albizzate (di cui *infra*), ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento all'intervento indicato in oggetto, visti:

- l'avvio del procedimento con protocollo RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2023\0000035 Rete Ferroviaria Italiana [in atti regionali prot. n. Z1.2023.0040623 del 12/10/2023];
- la richiesta pareri comuni Z1.2023.0040928 del 13/10/2023 direzioni Z1.2023.0040929 del 13/10/2023;
- il parere conclusivo espresso da DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI - U.O. URBANISTICA E VAS protocollo Z1.2023.0048326 del 04/12/2023;
- il parere negativo alla realizzazione dell'intervento espresso dal comune di Albizzate in data 11 dicembre 2023 con nota prot. n. 0011961 del 11-12-2023;
- la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO.A0011P20240000187 del 13/03/2024 con la quale la Direzione Operativa Stazioni è stata incaricata da Direzione Investimenti – Progetti Tecnologici dell'avvio delle attività preliminari alla riconsegna delle aree ricadenti nel Comune di Albizzate;
- la nota prot. n. RFIAD.DST.DOS.AMLA0011P20240000826 del 21/03/2024 con la quale la Società Ferservizi è stata incaricata da Direzione Operativa Stazioni di avviare le attività finalizzate alla riconsegna a RFI S.p.A. della porzione di area, interessata dall'esigenze ferroviarie derivanti dall'intervento in oggetto, in applicazione al secondo comma dell'art. 10 della convenzione FS01.2-16145 rep. 136/2017;
- la nota di RFI protocollo RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2024\0000118 del 24/04/2024 (in atti regionali protocollo A1.2024.0263161 del 24/04/2024) e la Relazione Informativa ad essa allegata;
- la nota prot. Ferservizi-ZNNO.TO-PECPRTP20240015365 del 4/06/2024 con la quale Ferservizi ha rettificato la propria precedente nota del 2/04/2024 chiarendo che l'oggetto della restituzione riguarda solo una porzione dell'area concessa in uso;
- la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DPT.NO.A0011P20240000499 del 07/06/2024 con la quale RFI, in seguito alle numerose interlocuzioni con il Comune di Albizzate nell'ottica di una leale collaborazione, ha chiesto all'Amministrazione comunale l'assenso al progetto;
- il “verbale di riconsegna”, protocollo RFI-AD.DST.DOS.AML\A0011\P\2024\0001679, con il quale il Comune di Albizzate ha riconsegnato complessivi 2220 mq c.a. dell'area di proprietà di RFI, individuata catastalmente al Fg. 905 mappale 552, finalizzata ad attività di cantiere necessarie per la



realizzazione del fabbricato G.E. (Gruppo Elettrogeno) e del sistema ERTMS, lungo la tratta Gallarate-Varese, di cui viene ripresa in consegna temporaneamente ad uso cantiere l'area di 1.700 mq. c.a., con la possibilità di essere riconsegnata al Comune alla fine dei lavori previsti per fine anno 2026 (salvo novazione della convenzione in scadenza al 23/02/2025), e viene ripresa in consegna permanentemente l'area di 500 mq. c.a.

Considerato che:

- *l'area oggetto di intervento è individuata:*
 - *nel Documento di Piano D5 - Previsioni di Piano come “aree adibite a servizi ed impianti tecnologici”;*
 - *nel Piano delle Regole R5 - Salvaguardie e tutele come “fascia di rispetto ferroviario” (Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”);*
 - *nel Piano dei Servizi S2 - Infrastrutture e servizi come “servizio attuato – P14 parcheggio”;*
- *nelle Norme di attuazione del PGT l'Articolo 77 – Ferrovia stabilisce al comma 1 che “sono destinate alla linea ferroviaria ed alle attrezzature e impianti esistenti e previsti necessari allo svolgimento del servizio con particolare riferimento ai progetti di livello regionale per il potenziamento della linea esistente,” al comma 2 che “sono consentite tutte le strutture legate al trasporto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 753/1980, nonché le attrezzature di interscambio collegate” e al comma 3 che “l'edificazione è ammessa solo in funzione delle effettive esigenze degli impianti da realizzare.”.*

Per quanto sopra evidenziato, la localizzazione delle opere per la realizzazione del fabbricato G.E. (Gruppo Elettrogeno) e del sistema ERTMS previste nel Comune di Albizzate è da ritenersi conforme alle destinazioni previste nel PGT, in particolare con quanto previsto nel Documento di Piano, che individua l'area oggetto di intervento come “aree adibite a servizi ed impianti tecnologici”, e nel Piano delle Regole come “fascia di rispetto ferroviario”.

Dato atto della rilevanza regionale dell'intervento denominato Upgrading multi-tecnologico ERTMS Milano – DCO Laveno, che prevede, tra l'altro, l'allocazione di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione dell'intervento stesso.

*Tenuto conto di quanto sopra riportato, **si esprime**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53- bis, comma 1 e 48, comma 5 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, **parere favorevole in ordine alla localizzazione delle opere** previste dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Linee Piano accelerato ERTMS - Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Upgrading multi-tecnologico ERTMS Milano – DCO Laveno” (CUP*



J24E21001480001) condizionato al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni contenute sia nel parere espresso con protocollo Z1.2023.0048326 del 04/12/2023 sia all'interno della RELAZIONE INFORMATIVA allegata al protocollo RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\P\2024\0000118 del 24/04/2024 (in atti regionali protocollo A1.2024.0263161 del 24/04/2024);

- La **Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste – Agricoltura, foreste, caccia e pesca – Varese, Como e Lecco**, con nota prot. Z1.2023.0042114 del 25/10/2023 ha comunicato che *“al fine del parere di competenza in materia forestale è necessario acquisire l'istanza di autorizzazione compilata in tutte e sue parti, come da modulo allegato, relativa alle aree soggette a trasformazione temporanea o definitiva del bosco, incluse eventuali aree alla cantierizzazione. È altresì necessario allegare all'istanza la documentazione prevista dalla stessa (omissis), ovvero:*
 - a) *dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del richiedente e redatta secondo quanto previsto dagli art. 38-46-76 del D.p.r. 445 del 28.12.2000, relativa alla qualità di legale rappresentante della società/impresa/consorzio/ente (per persone fisiche e giuridiche);*
 - b) *dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente e redatta secondo quanto previsto dagli art. 38-47-76 del D.P.R. 445/2000, relativa al titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione del bosco;*
 - c) *i vari elaborati necessari per l'inquadramento del territorio;*
 - d) *relazione forestale, redatta da professionista abilitato (dottore agronomo/forestale), comprendente:*
 1. *la caratterizzazione del bosco mediante:*
 - *l'analisi di dettaglio di tutti i tematismi indicati dal PIF (tipo, assetto, destinazione, categoria di trasformabilità, coefficiente di compensazione);*
 - *la descrizione di quanto effettivamente rilevato con le indagini di campo [tipo forestale (secondo la classificazione dei “Tipi forestali” di Regione Lombardia), specie dominanti e accessorie, specie arboree e arbustive, forma di governo, struttura, densità, presenza di fenomeni di degrado, presenza di fitopatie];*
 2. *l'analisi di dettaglio delle possibili alternative alla trasformazione del bosco (es. diversa localizzazione delle opere/interventi previsti, esistenza di vincoli particolari, ecc.);*
 3. *l'analisi degli impatti sul bosco sia diretti (perdita di soprassuoli e della loro specifica valenza, perdita di superficie drenante, ecc.) sia indiretti (possibile contaminazione dei*



soprassuoli limitrofi, creazione di un nuovo interfaccia bosco/urbanizzato, ecc.) e delle mitigazioni previste;

4. *in caso di trasformazione temporanea la relazione dovrà contenere uno specifico capitolo riguardante il ripristino delle superfici con indicazione delle modalità (elenco dettagliato degli interventi previsti) e delle tempistiche che dovranno obbligatoriamente prevedere il ripristino del soprassuolo forestale durante la stagione di riposo vegetativo e con un piano di cure culturali.*

e) elaborati cartografici/planimetrici;

f) documentazione fotografica”.

RFI S.p.A., con nota prot. RFIVDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\51 del 18/01/2024 ha richiesto che tali integrazioni possano essere recepite nella successiva fase progettuale, poiché in quella fase sarà definita l'effettiva superficie boscata sottratta complessivamente e per la quale verrà applicato il calcolo della compensazione di cui alla DGR 780 del 05/06/2023.

La suddetta Direzione Regionale, con nota prot. Z1.2024.0006427 del 27/02/2024 ha comunicato che *“la richiesta di RFI è accoglibile a condizione che nell'atto conclusivo della conferenza di servizi venga espressamente indicata la necessità di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, dagli enti competenti (Regione Lombardia, Parco Ticino, Comunità Montana Valli del Verbano e Comunità Montana del Piambello) l'autorizzazione prevista dall'art. 43, c. 2 della l.r. 31/2008”;*

- **Il Comune di Porto Valtravaglia**, con PEC del 13/12/2023 ha espresso parere favorevole al progetto in argomento;
- **Il Comune di Besozzo**, con nota prot. 25175 del 15/12/2023 ha espresso parere favorevole al progetto in argomento. Inoltre, il suddetto Comune, essendo interessato dalla realizzazione di un fabbricato tecnologico di considerevoli dimensioni, ha richiesto *“ai fini di una valutazione d'impatto e per la verifica dell'accesso dello stesso, una condivisione progettuale nella fase della progettazione esecutiva”;*
- **Il Comune di Sangiano**, con nota prot. 4270 del 12/12/2023 ha espresso parere favorevole al progetto in argomento;
- **Il Comune di Ternate**, con nota prot. 11209 del 04/12/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.



RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2023\304 dell'11/12/2023 ha riscontrato in merito a quanto prescritto e in particolare ai seguenti punti da ottemperare prima dell'inizio dei lavori:

1. *relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista (cfr. art. 20, DPR 6/6/2001, n. 380) corredata con documento di identità dello stesso in corso di validità.*

Le opere oggetto dell'intervento consistono nella realizzazione di nuovi manufatti, concepiti per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria e pertanto costituiscono un unicum con l'infrastruttura stessa, quale opera pubblica concessa con DM 138-T del 31 ottobre 2000 dall'allora Ministero delle Infrastrutture (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Pertanto, tali opere non sono soggette all'ambito di applicazione del Secondo Titolo (dedicato ai titoli abilitativi in ambito privatistico) del DPR 380/2001 (c.d. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");

2. *indicare nominativo del Direttore lavori e suoi dati identificativi.*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;

3. *indicare l'Impresa esecutrice delle opere con d.u.r.c. in corso di validità.*

L'impresa esecutrice è Hitachi S.p.A;

4. *documentazione relativa all'invarianza idraulica ai sensi del Regolamento Regionale 23/11/2017, n. 7 e s.m.i. In particolare, la documentazione dovrà avere i contenuti minimi ex art. 10 del Regolamento Regionale 23/11/2017, n. 7, con calcoli, valutazioni, grafici e disegni a livello di dettaglio corrispondente ad un progetto almeno "definitivo" e dovrà essere "completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi". Dovrà inoltre essere depositato il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di opere di invarianza idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del citato Regolamento;*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;

5. *planimetria di dettaglio in scala 1:100 che evidenzi il tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere esteso sino alla rete pubblica, precisando che l'Ente concessionario/gestore è la società ALFA S.r.l..*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;



6. *progetto e relazione sulle modalità di accesso alla copertura in sicurezza, redatto in conformità alla vigente normativa sulla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, ai sensi del Decreto Regione Lombardia n.119 del 14/1/2009.*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali. Sarà cura dell'Appaltatore inserire l'ETC nel Fascicolo dell'Opera del PSC di Progetto Esecutivo;

7. *presentazione di relazione, dichiarazione ed elaborato grafico in tema di superamento delle barriere architettoniche — ai sensi della L.R. 6 del 20/02/1989.*

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di opere tecnologiche per le quali non è previsto presidio e accesso ad altro personale se non quello autorizzato e solo per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quanto sopra la suddetta prescrizione non si ritiene accoglibile;

8. *documentazione di impatto acustico (cfr. art. 8, comma 2, L. 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.).*

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di opere tecnologiche per l'attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi dell'attuale tratta ferroviaria. Pertanto, non è prevista la modifica del Piano di Esercizio e la conseguente modifica del traffico ferroviario. Per quanto sopra la suddetta prescrizione non si ritiene accoglibile;

9. *relazione in ordine all'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo conseguenti alle operazioni di cantiere (cfr. art.186, commi 1 e 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10/8/2012, n. 161, e art. 41 bis della Legge 9/8/2013, n. 98 e disposizioni di cui al DPR 13/6/2017, n. 120);*

Riguardo l'intervento in oggetto, i manufatti da realizzare sono di tipo prefabbricati e shelter; pertanto, non si prevede il riutilizzo di terre e rocce, come previsto dal DPR 13/6/2017, n. 120;

10. *deposito della documentazione di cui alla Legge 9/1/1991, n. 10 e s.m.i..*

In riferimento alla suddetta richiesta di emissione della documentazione di cui alla Legge 9/1/1991, n. 10 si ritiene che questa non sia prevista per le opere oggetto dell'intervento in quanto i prefabbricati e shelter hanno una destinazione d'uso prevalentemente tecnologica (contenimento di apparati tecnologici). Per quanto sopra la prescrizione non può essere accolta;



11. deposito di relazione tecnica, a firma di professionista abilitato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 101/2020, che illustri le misure preventive di mitigazione del gas Radon, ai sensi dell'art. 2 comma 1 rif. art. 66 sexiesdecies della L.R. 3/2022.

In riferimento alla suddetta richiesta si precisa che le opere oggetto dell'intervento hanno una destinazione d'uso prevalentemente tecnologica (contenimento di apparati tecnologici), per tali opere non è previsto presidio e accesso ad altro personale se non quello autorizzato e solo per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quanto sopra la prescrizione non può essere accolta;

- Il **Comune di Gallarate**, con nota prot. 81541 del 21/11/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2023\306 dell'11/12/2023 ha riscontrato in merito a quanto prescritto e in particolare ai seguenti punti da ottemperare prima dell'inizio dei lavori:

a. Riferimenti a contenuti formali dell'istanza:

1. *Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista (cfr. art. 20, DPR 6/6/2001, n. 380) corredata del documento di identità dello stesso.*

Le opere oggetto dell'intervento consistono nella realizzazione di nuovi manufatti, concepiti per l'allestimento di apparecchiature tecnologiche destinate al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria e pertanto costituiscono un unicum con l'infrastruttura stessa, quale opera pubblica concessa con DM 138-T del 31 ottobre 2000 dall'allora Ministero delle Infrastrutture (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Pertanto, tali opere non sono soggette all'ambito di applicazione del Secondo Titolo (dedicato ai titoli abilitativi in ambito privatistico) del DPR 380/2001 (c.d. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");

2. *indicare nominativo del Direttore lavori, rammentando che tutti gli elaborati - oltre che dal progettista - devono essere controfirmati dallo stesso D.L. (se già nominato e comunque prima dell'inizio dei lavori).*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;

3. *indicare l'Impresa esecutrice delle opere (se già individuata e comunque prima dell'inizio dei lavori).*



L'impresa esecutrice è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Capogruppo Mandataria Hitachi Rail STS S.p.A.;

b. Riferimenti alla strumentazione sovraordinata e/o a vincoli conformativi interessanti l'ambito oggetto d'intervento:

1. *documentazione relativa all'invarianza idraulica ai sensi del Regolamento Regionale 23/11/2017, n. 7 e s.m.i. In particolare, la documentazione dovrà avere i contenuti minimi ex art. 10 del Regolamento Regionale 23/11/2017, n. 7, con calcoli, valutazioni, grafici e disegni a livello di dettaglio corrispondente ad un progetto almeno "definitivo" e dovrà essere "completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi". Dovrà inoltre essere depositato il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di opere di invarianza idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del citato Regolamento.*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;

c. Riferimenti alla Regolamentazione locale: paragrafo A.5 del vigente Regolamento Edilizio:

1. *estratti dello strumento urbanistico generale con evidenziata l'area di intervento.*
La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;
2. *planimetria di dettaglio in scala 1:100 che evidenzia il tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere esteso sino alla rete pubblica, precisando che l'Ente concessionario/gestore è la società ALFA S.r.l.*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali;

3. *progetto e relazione sulle modalità di accesso alla copertura in sicurezza, redatto in conformità alla vigente normativa sulla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, ai sensi del Decreto Regione Lombardia n.119 del 14/1/2009 e del vigente Regolamento Edilizio Comunale (cfr. punto C.3).*

La suddetta prescrizione è ritenuta accoglibile nelle successive fasi progettuali. Sarà cura dell'Appaltatore inserire l'ETC nel Fascicolo dell'Opera del PSC di Progetto Esecutivo;

d. Riferimenti alle norme tecniche di settore sovraordinate:

1. *presentazione di relazione, dichiarazione ed elaborato grafico in tema di superamento delle barriere architettoniche — ai sensi della L.R. 6 del 20/02/1989.*

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di opere tecnologiche per le quali non è previsto presidio e accesso ad altro personale se non quello

2. *documentazione di impatto acustico (cfr. art. 8, comma 2, L. 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.);*



L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di opere tecnologiche per l'attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi dell'attuale tratta ferroviaria. Pertanto, non è prevista la modifica del Piano di Esercizio e la conseguente modifica del traffico ferroviario. Per quanto sopra la suddetta prescrizione non si ritiene accoglibile.

3. *in considerazione del fatto che l'intervento in progetto prevede la realizzazione di opere connesse alla movimentazione di terre, occorre relazionare in ordine all'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo conseguenti alle operazioni di cantiere (cfr. art.186, commi 1 e 3, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10/8/2012, n. 161, e art. 41 bis della Legge 9/8/2013, n. 98; occorre in particolare tenere conto delle disposizioni di cui al DPR 13/6/2017, n. 120).* Riguardo l'intervento in oggetto, i manufatti da realizzare sono di tipo prefabbricati e shelter; pertanto, non si prevede il riutilizzo di terre e rocce, come previsto dal DPR 13/6/2017, n. 120;

4. *deposito della documentazione di cui alla Legge 9/1/1991, n. 10 e s.m.i..*
In riferimento alla suddetta richiesta di emissione della documentazione di cui alla Legge 9/1/1991, n. 10 si ritiene che questa non sia prevista per le opere oggetto dell'intervento in quanto i prefabbricati e shelter hanno una destinazione d'uso prevalentemente tecnologica (contenimento di apparati tecnologici). Per quanto sopra la prescrizione non può essere accolta;

5. *depositare una relazione tecnica, a firma di professionista abilitato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 101/2020, che illustri le misure preventive di mitigazione del gas Radon, ai sensi dell'art. 2 comma 1 rif. art. 66 sexiesdecies della L.R. 3/2022.*

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di opere tecnologiche per le quali non è previsto presidio e accesso ad altro personale se non quello autorizzato e solo per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quanto sopra la suddetta prescrizione non si ritiene accoglibile;

- **Il Comune di Albizzate**, con nota prot. 11961 dell'11/12/2023 ha comunicato che *"l'area interessata è stata data in concessione da RFI spa al Comune di Albizzate e che quest'ultimo sulla stessa ha eseguito opere di sistemazione per la sua trasformazione in parcheggio (omissis). Visto il Piano di Governo del Territorio vigente che classifica l'area interessata dal vostro progetto come "Ambito per servizi di interesse pubblico – Servizio attuato – Parcheggio", disciplinato dalle Norme di Attuazione del PGT come segue: Articolo 63 – Parcheggio 1. Sono le aree pubbliche o ad uso pubblico, al di fuori delle piazze e delle sedi stradali, adeguatamente attrezzate per accogliere la sosta degli autoveicoli. 2. I parcheggi possono*



essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel sottosuolo. 3. In queste aree è vietata qualsiasi forma di edificazione permanente [...];

(omissis) Si esprime parere contrario alla edificazione del manufatto progettato da Codesta Società in quanto lo stesso è in contrasto le norme del Piano di Governo del Territorio del Comune di Albizzate.”

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\187 del 13/03/2024, Direzione Investimenti – Progetti Tecnologici ha incaricato Direzione Operativa Stazioni per l'avvio delle attività preliminari alla riconsegna delle aree ricadenti nel suddetto Comune.

Con nota prot. RFI-AD.DST.DOS.AML\A0011\P\2024\826 del 21/03/2024, Ferservizi S.p.A. è stata incaricata da Direzione Operativa Stazioni di avviare le attività finalizzate alla riconsegna a RFI S.p.A. della porzione di area, interessata dall'esigenze ferroviarie derivanti dall'intervento in oggetto, in applicazione al secondo comma dell'art. 10 della convenzione FS01.2-16145 rep. 136/2017.

Con nota prot. Ferservizi-ZNNO.TO-PEC\PRT\P\2024\8963 del 02/04/2024, Ferservizi S.p.A. ha richiesto la restituzione dell'area al suddetto Comune.

Ferservizi S.p.A., con nota prot. Ferservizi-ZNNO.TO-PEC\PRT\P\2024\15635 del 04/06/2024, ha rettificato la propria precedente nota del 02/04/2024 chiarendo che l'oggetto della restituzione riguarda solo una porzione dell'area concessa in uso.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\499 del 07/06/2024 in seguito alle numerose interlocuzioni con il Comune di Albizzate, nell'ottica di una leale collaborazione, ha chiesto all'Amministrazione comunale l'assenso al progetto.

Il 13/06/2024 è stato redatto il “verbale di riconsegna” (protocollo RFI-AD.DST.DOS.AML\A0011\P\2024\1679 del 18/06/2024), con il quale il Comune di Albizzate ha riconsegnato complessivi 2220 mq c.a. dell'area di proprietà di RFI S.p.A., individuata catastalmente al Fg. 905 mappale 552, di cui viene ripresa in consegna temporaneamente ad uso cantiere l'area di 1.700 mq. c.a., con la possibilità di essere riconsegnata al Comune alla fine dei lavori previsti per fine anno 2026 (salvo novazione della convenzione in scadenza al 23/02/2025), e viene ripresa in consegna permanentemente l'area di 500 mq. c.a.

Da ultimo, la Regione Lombardia, con la nota prot. 26338 del 25/06/2024 (di cui *sopra*), preso atto del parere del Comune di Albizzate ha espresso parere favorevole in ordine alla localizzazione.



Enti interferiti:

- **E-distribuzione S.p.A.**, con nota prot. 1224462 dell'8/11/2023 ha comunicato che *“nell'area di cantiere interessata dal progetto in oggetto sono presenti, e interferiscono con l'opera di nuova realizzazione, nostri impianti in Media Tensione, eserciti a 15 kV, e in Bassa Tensione, eserciti a 400 V. A fronte di tale situazione si rende necessario pianificare la risoluzione delle summenzionate interferenze (omissis)”*.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2024\40 del 15/01/2024 ha comunicato che a seguito di approfondimenti non risultano interferenze in pianta con i siti oggetto d'intervento nell'attuale fase progettuale. Ad ogni buon fine si rimanda alla fase esecutiva ulteriori verifiche ed eventuali sopralluoghi congiunti;

- **2i Rete Gas**, con nota prot. U-2023-0132570 del 30/10/2023 ha comunicato che *“la scrivente società, (omissis) concede nulla osta all'intervento (omissis). Vi comunichiamo che nell'area di cantiere interessata dai lavori stessi sono posati nostri tubi gas interrati. (omissis) Pertanto, sarà necessario richiedere opportuno coordinamento sottoservizi e tracciamento in loco degli stessi prima dell'inizio delle vs. lavorazioni (omissis).*

Resta inteso che, qualora nel corso del tracciamento rilevassimo situazioni particolari, le stesse dovranno essere sottoposte ai nostri tecnici locali di riferimento al fine di adottare il miglior intervento per la risoluzione dell'interferenza. In caso affermativo vi sarà trasmesso apposito preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura. Parimenti, gli stessi nostri tecnici locali di riferimento potranno in qualsiasi momento, in relazione a contesti particolari, impartire prescrizioni specifiche a tutela delle tubazioni del gas. Forniamo comunque le prescrizioni generali alle quali l'impresa da Voi incaricata della costruzione dell'infrastruttura in parola si deve attenere:

- *nel caso di tubazione del gas metano esercita in media pressione, la distanza tra le superfici affacciate della stessa e la nuova infrastruttura deve essere ≥ 1.00 m;*
- *nel caso di tubazione del gas metano esercita in bassa pressione, la distanza tra le superfici affacciate della stessa e la nuova infrastruttura deve essere tale da consentire interventi di riparazione su entrambi i sotto- servizi (minimo 0,50 m)*

È assolutamente vietato scavare lungo il percorso di una condotta gas in modo sovrapposto e tantomeno posare alcun servizio sopra alla stessa. Qualora infatti, da controlli che effettueremo, dovessimo rilevare la presenza della Vostra infrastruttura sopra alle nostre condotte, ci riserviamo di ordinarVi lo spostamento della Vostra infrastruttura.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.NO\A0011\P\2023\211 del 06/11/2023 ha comunicato al suddetto Ente la necessità di poter conoscere la profondità dei suddetti tubi gas al fine di gestire preventivamente nelle successive fasi progettuali tale interferenza;



- **A2A S.p.A.**, con PEC del 18/01/2024 ha comunicato che *“nell’area oggetto d’intervento non esistono servizi tecnologici appartenenti o in gestione al Gruppo A2A S.p.A.”*.
- le Seguenti Amministrazioni e i seguenti Enti interessati dal procedimento, regolarmente convocati, non hanno presentato pareri nel termine di conclusione della Conferenza di Servizi:
 - Comune di Taino
 - Comune di Porto Ceresio;
 - Comune di Besnate;
 - Enel S.p.A.;
 - ASPEM Reti S.r.l.;
 - Telecom Italia S.p.A.;
 - Openfiber S.p.A.;

e pertanto si intende favorevolmente acquisito l’assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed Enti sopra elencati.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-*bis*, comma 5, della L. n. 241/1990, dell’art. 53-*bis*, comma 1 e dell’art. 48, comma 5, 5-*quater* del D.L. n. 77/2021:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva il PFTE *“Linee Piano accelerato ERTMS - Attrezzaggio con ERTMS/ETCS livello 2 senza segnalamento laterale e degli impianti del sottosistema di terra connessi. Upgrading multi-tecnologico ERTMS Milano – DCO Laveno”*;
- la determinazione *i)* tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, *(ii)* comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, esplicitamente indicati nel sopra riportato *“Considerato”*, con le



prescrizioni, condivise da RFI S.p.A., di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi da intendersi parte integrante della presente determinazione conclusiva.

Art. 2

(Efficacia)

Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 5 della L. n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI.

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Marco Torassa